

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1382)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARAZZITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1961

### Disposizioni in favore degli Uscieri di Conciliazione che abbiano esercitato le funzioni di aiutanti Ufficiali Giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — La semplicità del disegno di legge proposto è tale che non ha bisogno di alcuna relazione.

È noto che nelle sedi staccate di Pretura tutto il lavoro di notifica degli atti penali e civili viene svolto dagli uscieri di conciliazione, i quali si sostituiscono in tutto e per tutto agli ufficiali giudiziari, e molto spesso si sottopongono al gravoso lavoro, girando per le campagne e le frazioni come negri, senza percepire che qualche scarso emolumento.

È risaputo che i detti uscieri non percepiscono nemmeno i proventi delle rogatorie penali e civili e come gli stessi non possono beneficiare di alcuno dei diritti devoluti agli

ufficiali giudiziari per gli atti di protesti cambiari o di pignoramenti mobiliari e immobiliari.

Sono, in una parola, i veri cirenei dell'apparato della giustizia, alla quale pur prestano la loro umile ma fedele e necessaria opera.

Appare di tutta evidenza che si debba e si possa compiere da parte nostra un atto di umana giustizia verso questa categoria di servitori dello Stato, allorchè di fatto essi abbiano esercitato le funzioni superiori per un decennio o un quinquennio, secondo i casi differenziati nel disegno di legge.

Si confida pertanto nel favorevole accoglimento dello stesso.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Ai cancellieri militari, che rivestono il grado di ufficiali della giustizia militare, viene corrisposta la « indennità militare » equiparando gli stessi, agli effetti del trattamento economico, ai Commissari di leva e ai cappellani militari.